IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

L'attività dello Psicologo Giuridico:
tecniche e procedure

PSICOLOGIA *in* TRIBUNALE
IL PORTALE ITALIANO DEI CONSULENTI TECNICI

A cura del Comitato Tecnico Scientifico di Psicologia in Tribunale
Roberto D'Amico
Lucia Elsa Maffei
Carmen Muraro
Maria Cristina Passanante
Stefania Tucci

La redazione del presente documento risponde all'esigenza di condividere elementi utili a ciascun professionista per orientarsi nella propria pratica professionale.

1. Il Consulente tecnico di parte - CTP

Lo psicologo giuridico-forense

Questo e-book, come tutte le iniziative di *#PsicologiainTribunale.it*, si pone l'obiettivo di contribuire ad innalzare gli standard etici e professionali della psicologia giuridica, condividendo le "buone prassi"[1].

Lo psicologo che si accinga a lavorare in ambito giuridico-forense, dovrebbe essere consapevole della necessità di una formazione specifica in questo settore che fa da cerniera tra la psicologia e il diritto, poiché comprende quanto la sola formazione in psicologia, non possa essere sufficiente al fine di operare correttamente nel contesto culturale e professionale del diritto e della giurisprudenza, proprio di regole e funzionamenti propri.

Solo un'adeguata formazione specialistica, come noi auspichiamo, può consentire di creare una rete di professionisti capaci e competenti, in grado di padroneggiare strumenti diagnostici e clinici, ma anche di contestualizzare i propri interventi, tenendo conto della specificità di questo lavoro.

Un errore, infatti, viene spesso compiuto da chi opera in questo settore della psicologia: quello di credere che le finalità dell'accertamento psicologico in ambito forense siano uguali a quelle dell'ambito clinico. Al contrario, l'attività dello psicologo forense non è un'attività clinica, ma di consulenza, ed è finalizzata a rispondere a quesiti giuridici e legali di natura e finalità diverse in base ai diversi ambiti del diritto (civile, penale, minorile, etc.).

La formazione dello Psicologo Giuridico-Forense dovrebbe perciò prevedere conoscenze in merito

- al diritto e alla conoscenza di codici e procedure di riferimento, in relazione ai ruoli del CTU e del CTP;
- ai principi di etica e delle regole deontologiche attinenti all'ambito specifico della psicologia giuridica;
- ai fondamenti teorici e tecnici relativi alla psicologia generale, alla psicologia giuridica, alla psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva, alla psicologia e psicopatologia della famiglia e delle relazioni, alla psicodiagnostica forense;
- ai criteri e alle metodologie accreditate in rapporto ai casi specifici e allo studio dei metodi per la redazione degli elaborati peritali.

[1] https://psicologiaintribunale.it/chi-siamo/

Il Consulente Tecnico di Parte

Quali sono i requisiti minimi per accedere a questa professione?

Con deliberazione del 24 settembre 2012 il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, ad integrazione e modifica della precedente deliberazione n. 27 del 26 marzo 2004, ha approvato i "Nuovi requisiti auspicabili di buone pratiche per lo psicologo nell'ambito della psicologia giuridica e forense".

In particolare il Consiglio ha deliberato quanto segue:

1. *ad integrazione e modifica della precedente deliberazione n. 27 del 26.03.2004, di approvare i seguenti requisiti auspicabili di buone pratiche per lo psicologo nell'ambito della psicologia giuridica e forense, anche per l'assunzione e lo svolgimento di incarichi di CTU e/o di CTP presso i Tribunali:*

   a) iscrizione all'Albo degli Psicologi nella sezione "A" da almeno tre anni;

   b) partecipazione ad uno specifico percorso formativo post lauream riguardante le tematiche della psicologia giuridica. Tale percorso deve prevedere almeno 150 ore di didattica frontale e 150 ore di tirocinio/supervisione. Nel caso in cui il percorso formativo post lauream non preveda le ore di tirocinio/supervisione, si considera lo svolgimento di un'esperienza professionale nell'ambito della psicologia giuridica di almeno 150 ore, condotta presso strutture pubbliche e/o private, o con esperti iscritti all'Elenco dei CTU Psicologi, anche in modalità di frequenza volontaria. La struttura pubblica e/o privata, e/o l'esperto iscritto all'Elenco dei CTU Psicologi deve rilasciare relativa certificazione;

   c) aggiornamento nel campo della psicologia giuridica tramite partecipazione annuale a convegni e/o seminari di studio (con o senza ECM).

2. *in deroga a quanto previsto al punto 1), lett. a) e b), gli psicologi già iscritti agli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali, e quelli operanti come CTP da almeno tre anni, si considerano avere già assolto quanto previsto in tali punti.*

Il CTP. Chi è?

Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) è un libero professionista, operante in un determinato campo tecnico-scientifico – nel nostro caso in Psicologia Giuridica –, al quale una Parte coinvolta in un procedimento giudiziario conferisce un incarico peritale.

Il Consulente Tecnico di Parte

Il suo ruolo, sia in ambito civile che penale, è quello di assistere la Parte durante lo svolgimento delle operazioni peritali effettuate dal CTU (ossia il Consulente Tecnico d'Ufficio), assumendo, nel primo, sia una funzione di controllo tecnico sull'operato del CTU stesso, sia una funzione di supporto con riflessioni nuove e alternative ed osservazioni proprie da lui proposte. Tale attività di supporto alla linea difensiva è tipica del consulente di parte che affianca perito e/o il consulente tecnico del PM in ambito penalistico.

Il Consulente Tecnico di Parte, infatti, verifica che il CTU, durante tutto l'*iter* accertativo, segua le metodologie di indagine scientificamente più accreditate e rispetti scrupolosamente le norme procedurali che ne regolano lo svolgimento.

In alcuni casi, il CTP può svolgere anche un accertamento tecnico preventivo, prima della fase processuale, attraverso consulenze psicoforensi, quando un privato cittadino, un ente o un'istituzione, intendano intraprendere una causa.

La consulenza dello psicologo viene richiesta sempre più frequentemente dalla parte, prima di presentare il ricorso in tribunale, per trovare supporto in una valutazione specialistica, su vari tipi di questioni oggetto di accertamento.

In questi casi, lo psicologo deve essere in grado di contestualizzare le dichiarazioni rese dal cliente, confrontandole con informazioni alternative, con documentazione pertinente e fonti specialistiche.

Non può esprimersi, in termini di certezza assoluta, sullo stato psichico di una persona o di un minore che non abbia incontrato professionalmente o sulla base di quanto riferito dal cliente. Può ad ogni modo, esprimere un proprio parere sulle persone coinvolte, in termini ipotetici, supportandolo con l'ausilio della letteratura specialistica, consigliando interventi e illustrando le fonti e le caratteristiche delle informazioni in suo possesso.

Il parere stragiudiziale può fornire al legale anche le basi per la formulazione della richiesta e influenzare complessivamente le strategie difensive della parte assistita.

Il CTP non è un pubblico ufficiale e, a differenza del CTU, è libero di non accettare l'incarico che la Parte gli propone, qualora ritenga possano non esserci i presupposti per una corretta difesa tecnico/scientifica.

Il regime di responsabilità applicabile al CTP discende dal "Contratto di prestazione d'opera intellettuale" previsto dal codice civile (art. 2230 c.c.), che il Professionista e la Parte sottoscrivono per regolamentare i diritti e gli obblighi scaturenti per ciascuna parte dalla sottoscrizione del contratto, a tutela di entrambe (per approfondimento, vedi webinar https://www.youtube.com/watch?v=wtbvQa_wVxc&t=79s).

2. La nomina del CTP

Il Consulente Tecnico di Parte

Come viene conferito il suo incarico?

La sua attività è regolamentata, in ambito civile, dalle norme del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), nello specifico dall'articolo 194 c.p.c. che recita:

"le parti possono intervenire alle operazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio o personalmente o attraverso la nomina dei propri consulenti".

Con il provvedimento di nomina del CTU, il Giudice assegna alle Parti, un termine per la nomina del CTP, che in genere è fissato in sede di conferimento dell'incarico e giuramento del CTU.

"*Il Giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del Consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro Consulente tecnico*" (art. 201 del c.p.c).

Tale nomina deve essere effettuata entro il termine fissato dal giudice nell'ordinanza di nomina del CTU. Qualora, però, il giudice non abbia indicato alcun termine, si ritiene che le parti potranno nominare i propri consulenti fino a quando il CTU non abbia iniziato le operazioni peritali. Il termine per la nomina del Consulente Tecnico di Parte ha natura ordinatoria (art. 154 del c.p.c.) ossia esso può essere prorogato dal Giudice su richiesta della parte, ma solo a condizione che esso non sia ancora scaduto e che la proroga non superi la durata del termine originario; l'ulteriore proroga è subordinata alla ricorrenza di motivi particolarmente gravi.

L'incarico di CTP è un incarico personale che il Professionista riceve o su proposta della Parte o del Legale. Il CTP risponde solo al suo cliente del mandato ricevuto.

Sempre in ambito civile, l'Avvocato della Parte, una volta definite le coordinate dell'incarico e del compenso, dovrà redigere una dichiarazione di nomina, indicando il nome e cognome, il recapito, l'indirizzo di posta certificata del CTP prescelto, e depositare l'atto di nomina telematicamente nel fascicolo così che il Cancelliere possa adempiere alle notifiche previste per Legge.

L'art. 91 disp. att. c.p.c., secondo comma, prevede, infatti, che il Cancelliere debba *"dare comunicazione al Consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal Consulente d'Ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice."*

Perché un CTP sia legittimato a partecipare alle operazioni peritali del CTU è necessario che sia dimostrato che la sua nomina è avvenuta entro il termine concesso dal Giudice attraverso la verifica degli atti depositati tramite la piattaforma telematica (PCT).

La nomina di un CTP da parte dell'Avvocato non è obbligatoria, potendo lo stesso difensore partecipare alle operazioni peritali. E' indubbio però che la facoltà di nominare un proprio CTP riveste un'importanza fondamentale grazie alla funzione di controllo tecnico sull'operato peritale del CTU, nonché il supporto professionale al cliente medesimo, durante le delicate indagini alle quali deve sottoporsi.

Il Consulente Tecnico di Parte

Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) può essere nominato soltanto se il Giudice ha nominato un suo Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU). Qualora il Giudice decidesse di non avvalersi di un suo consulente, le Parti in causa avranno, in ogni caso, la possibilità di produrre perizie stragiudiziali, compilate da un proprio Consulente Tecnico.

La Parte che non nomina un proprio CTP, potrà comunque produrre note critiche al lavoro svolto dal CTU attraverso un proprio Consulente Tecnico, con loro recepimento nella memoria difensiva o nella comparsa conclusionale.

3. Ruolo e funzioni del CTP in ambito civile e penale

Il ruolo che il Consulente Tecnico di Parte ricopre può essere molteplice, ad iniziare, ad esempio, dalla fase pre-giudiziale nella quale la sua consulenza può determinare o meno la decisione della Parte di affrontare un processo o una vertenza giudiziaria.

Il suo ruolo è fondamentale anche in merito all'impostazione stessa della causa, perché la sua Consulenza può costituire la base di partenza sulla quale poggiare la strategia difensiva della parte, attrice o convenuta.

Il motivo per cui la sua figura riveste un ruolo di primo piano, è rintracciabile nell'art. 111 della Costituzione che stabilisce che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

La legge italiana stabilisce, dunque, che le Parti abbiano la possibilità di difendersi in ogni fase della consulenza e garantisce loro la partecipazione diretta alle operazioni peritali del CTU.

Inoltre, ognuna delle Parti gode del diritto di prospettare alla Parte avversaria qualunque elemento utile a sostegno della propria tesi.

Allo stesso tempo, alla Parte avversaria, nel pieno rispetto del contraddittorio, è riconosciuto il diritto di intervenire difendendosi sugli stessi argomenti proposti, in una posizione di parità. Perché questo sia possibile, ogni Parte in causa deve essere messa nella condizione di conoscere le richieste e le deduzioni della Parte avversa, formulando a riguardo le proprie osservazioni.

In altri termini, la consulenza tecnica psicologica rappresenta uno strumento processuale di accertamento. Il *setting* è quello giudiziario, il che significa che l'osservazione clinica, deve avvenire, come suddetto, nel rispetto del *principio del contraddittorio* – nello specifico c.d. "contraddittorio tecnico" – per consentire alle parti interessate agli accertamenti, di intervenire alle operazioni e lasciare il più ampio spazio critico. Ciò a norma di due specifici articoli del codice di procedura civile, il 194 che al 2° comma esplicitamente dispone:

"Anche quando il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona o a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente osservazioni e istanze",

Il Consulente Tecnico di Parte

e l'articolo 201 che al 2° comma dispone:

"Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche".

Il CTP, sia in ambito civile che penale, quindi, affianca e interviene nelle attività *lato sensu* peritali svolte dal CTU nominato dal Giudice, presentando, per iscritto o a voce, istanze e osservazioni a supporto o per segnalare aspetti critici dell'operato del Consulente d'Ufficio. Non è permesso al CTP produrre documenti non ritualmente depositati nel fascicolo nei termini e nelle forme delle norme del codice di rito.

Sia il CTU, pena la nullità del suo elaborato, che il Giudice, la cui sentenza può essere affetta da vizio di motivazione, hanno l'obbligo di tener conto dei rilievi critici mossi dal CTP, ma il suo ruolo è circoscritto e vincolato ai quesiti formulati dal Giudice.

Il CTU, ad esempio, deve garantire la partecipazione diretta alle attività che andrà a compiere, informando, secondo le forme di rito, i Consulenti Tecnici di Parte (CCTTPP) in modo che possano partecipare alle operazioni di natura istruttoria, a quelle per acquisire notizie e svolgere accertamenti.

Lo stesso dovrà avere cura, di consegnare ai CCTTPP e ai difensori, insieme alla c.d. "bozza" di elaborato peritale, copia di tutti i documenti prodotti o acquisiti nel corso delle sue indagini (protocolli dei test psicodiagnostici, relazioni dei servizi sociali, ecc.), affinché possano svolgere le proprie osservazioni critiche con piena cognizione di causa.

Infatti, al termine delle indagini peritali condotte dal CTU, in accordo con il difensore e la Parte, il CTP, se sarà necessario, potrà redigere delle osservazioni e/o note critiche, che inviate all'attenzione del Giudice tramite il CTU, forniranno al magistrato ulteriori elementi, utili a formare il suo convincimento.

Altra funzione importante svolta dal CTP, è rintracciabile nel sostegno psicologico fornito al proprio assistito, aspetto fondamentale a causa della complessità dell'*iter* procedurale, ma anche e soprattutto dei vissuti emotivi che ne scaturiscono. Sarà al suo fianco prima della consulenza, attraverso colloqui conoscitivi e nella lettura degli atti come pure durante le operazioni peritali del CTU.

Il Consulente Tecnico di Parte

Indice

Il CTP

- Lo psicologo giuridico-forense

Quali sono i requisiti minimi per accedere a questa professione?

- Il CTP. Chi è?

2. La nomina del CTP

- Come viene conferito il suo incarico?

3. Ruolo e funzioni del CTP in ambito civile e penale

4. La relazione di parte

- CTU *versus* CTP. Criticità normative e formative
- Rapporti tra i consulenti tecnici: il limite della continenza
- La responsabilità etico-professionale del CTP

5. L'obbligo di preventivo, il compenso, il consenso informato

6. Il CTP e la tutela della privacy

7. Dopo la Consulenza

Note

ALLEGATO: articoli del Codice di Procedura Civile
ALLEGATO: articoli del Codice di Procedura Penale

LA MINI GUIDA È PARTE DELL'E-BOOK "Il Consulente Tecnico di Parte. L'attività dello Psicologo giuridico: tecniche e procedure" a cura del Comitato Tecnico Scientifico di Psicologia in Tribunale.
CONTENUTO ESCLUSIVO GRATUITO PER I PARTECIPANTI AL
CORSO INTENSIVO ONLINE PER CONSULENTE TECNICO DI PARTE
un corso pratico che consente di acquisire gli strumenti tecnici utili a condurre una Consulenza Tecnica di Parte (CTP) in modo efficace e professionale.

Programma

07 maggio 2022 ore 9.00-13.00
Roberto D'Amico e Carmen Muraro

- Il ruolo e le funzioni del CTP. Principali riferimenti legislativi
- Elementi di diritto processuale civile
- Elementi di diritto processuale penale
- Aspetti etici e obblighi giuridici e deontologici dello psicologo nel ruolo di CTP

14 maggio 2022 ore 9.00-13.00
Giorgio Vaccaro e Maria Cristina Passanante

- La scelta del proprio CTP in civile e in penale
- Rapporti tra avvocati e CTP: confini ed opportunità
- Nomina, mandato e formulazione dei quesiti
- Rapporti tra consulenti tecnici

21 maggio 2022 ore 9.00-13.00
Maria Cristina Passanante

- Il contratto con il cliente:
- Lettera d'incarico (con fac simile)
- Onorario
- Modalità di pagamento
- Il DM 165/16 "Parametri"

28 maggio 2022 ore 9.00- 13.00
Giorgio Vaccaro e Francesca Siboni

- Stesura delle note critiche: metodologia
- Comunicazione efficace nel contesto forense (con avvocati, consulenti ed ausiliari)
- Invio delle osservazioni di Parte
- Esercitazione, simulate e Role Playing

TUTOR:
Anna Genna – Tirocinante psicologa

TUTTE LE INFO QUI https://bit.ly/corsoCTP

Il Consulente Tecnico di Parte